

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI ROMA**

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione Sociale	Sede
232 RM	Salvo Giselda	ROMA
1239 RM	Oro Idea S.n.c. di Luigi Salemmè e Mariotti Stefano	ROMA

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

02A02024

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

All'articolo 65 (R), del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, a pag. 74, prima colonna, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

al comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... devono essere denunciate dal *direttore dei lavori* allo sportello unico ...», leggasi: «... devono essere denunciate dal *costruttore* allo sportello unico ...»;

al comma 4, primo rigo, dove è scritto: «Lo sportello unico restituisce al *direttore dei lavori* ...», leggasi: «Lo sportello unico restituisce al *costruttore* ...».

02A02313

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante: «Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C).». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

All'articolo 65 (R), del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, a pag. 48, seconda colonna, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

al comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... devono essere denunciate dal *direttore dei lavori* allo sportello unico ...», leggasi: «... devono essere denunciate dal *costruttore* allo sportello unico ...»;

al comma 4, primo rigo, dove è scritto: «Lo sportello unico restituisce al *direttore dei lavori* ...», leggasi: «Lo sportello unico restituisce al *costruttore* ...».

02A02314

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*